

*STATUTO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VILLA LAGARINA**

Adottato con delibera n. 16/2008 del 10.09.2008
Modificato con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

- Art. 1 *Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica*
- Art. 2 *Autonomia dell'istituzione*
- Art. 3 *Principi generali dell'istituzione*
- Art. 4 *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

- Art. 5 *Organi dell'istituzione*
- Art. 6 *Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell'istituzione*
- Art. 7 *Funzioni del consiglio dell'istituzione*
- Art. 8 *Funzioni del dirigente dell'istituzione*
- Art. 9 *Composizione del collegio dei docenti*
- Art. 10 *Funzioni del collegio dei docenti*
- Art. 11 *Composizione del consiglio di classe*
- Art. 12 *Funzioni del consiglio di classe*
- Art. 13 *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*
- Art. 14 *Funzioni del nucleo interno di valutazione*
- Art. 15 *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*
- Art. 16 *Consulta dei genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art. 17 *Contenuti del progetto di istituto*
- Art. 18 *Approvazione e durata del progetto di istituto*
- Art. 19 *Carta dei servizi*
- Art. 20 *Contenuti del regolamento interno*
- Art. 21 *Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti*
- Art. 22 *Diritti fondamentali degli studenti*
- Art. 23 *Doveri fondamentali degli studenti*
- Art. 24 *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*
- Art. 25 *Modalità di approvazione dei regolamenti*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

- Art. 26 *Bilancio di previsione e conto consuntivo*

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

- Art. 27 *Diritto di riunione e di assemblea*
- Art. 28 *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*

Capo VI: Rapporti con il territorio

- Art. 29 *Partecipazione a progetti e iniziative*
- Art. 30 *Modalità di partecipazione*

Capo VII: Norme finali

- Art. 31 *Approvazione e revisione dello statuto*

Capo I


Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell'istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Villa Lagarina.

2. L'istituzione scolastica è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento. Lo stemma è costituito da 8 linee verticali e parallele disposte a scalare dalla più breve a sinistra alla più lunga a destra. Le linee hanno i colori dell'iride con il rosso nelle linee laterali. In basso le linee sono attraversate da una fascia bianca con la scritta I.C. Villa Lagarina. Le 8 linee rappresentano gli anni del curriculum della Scuola di Base. Il colore rosso all'inizio ed alla fine stanno a significare l'inizio e la fine del percorso scolastico in cui ogni meta è anche un punto di arrivo e partenza. L'iride rappresenta la diversità, la complessità, il mondo, la varietà delle culture, delle lingue e delle umane esperienze.



Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado di Villa Lagarina", di seguito indicata con il termine "istituzione", è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali:

- a) uguaglianza;
- b) imparzialità e regolarità;
- c) accoglienza e integrazione;
- d) pari opportunità;
- e) solidarietà;
- f) diritto di scelta, diritto e dovere alla frequenza scolastica;
- g) partecipazione, efficienza e trasparenza;
- h) libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.

Art. 4
Criteria di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale, europea e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
- h) valorizzazione delle differenze personali e di genere, ricerca della realizzazione delle pari opportunità per studenti e studentesse e della formazione alla cittadinanza attiva.

Capo II
Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'istituzione

Lettera e) comma 1 abrogata con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) *abrogato con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018;*
- f) il revisore dei conti.

2. Presso l'istituzione è istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:

- a) il dirigente dell'istituzione;
- b) n. 6 rappresentanti dei docenti;
- c) n. 6 rappresentanti dei genitori;
- d) n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- e) n. 4 rappresentanti del territorio, uno in rappresentanza di ogni Comune del bacino territoriale di competenza, designato dal Sindaco su proposta del Consiglio comunale.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio, sono designati, su richiesta dell'istituzione e partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto.

9. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

10. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) la carta dei servizi;
- d) il progetto di istituto;
- e) il regolamento sui diritti e i doveri degli studenti e mancanze disciplinari;
- f) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di competenza;
- i) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;

- l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe, in quest'ultimo caso, con facoltà di delega ad un insegnante da lui designato.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno ogni sei mesi al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10
Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della istituzione definiti dal consiglio dell'istituzione;
- c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11
Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.

2. Fanno parte del Consiglio di classe:

- a) due genitori per ogni classe, nella scuola primaria;
- b) tre genitori per ogni classe, nella scuola secondaria di primo grado;

3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro due mesi dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.

4. Sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di classe, anche le figure di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali; per la valutazione di questi studenti il consiglio di classe acquisisce il parere dell'assistente educatore di riferimento.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12
Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell'attività didattica.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

Articolo abrogato con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

Art. 14

Autovalutazione dell'istituzione scolastica

Articolo così sostituito con modifica della denominazione con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

1. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, viene istituita dal dirigente scolastico una commissione di lavoro che opera nel rispetto delle linee guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

2. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico ed è composta da docenti, genitori e personale ATA con formazione specifica e compiti di analisi, trattamento ed elaborazioni di dati al fine della stesura del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento.

3. In un'ottica di promozione dell'accesso alle informazioni e alla trasparenza dei dati, del rapporto di autovalutazione è data rendicontazione, pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto dalle normative vigenti. In ogni caso è resa un'informazione al Collegio Docenti, al Consiglio dell'istituzione e alla Consulta dei genitori.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta dei genitori

Lettera c) comma 1 così sostituita con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
- c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;

- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta da:
- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 27, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.
3. La consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonee nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III ***Strumenti di programmazione e organizzazione***

Art. 17 *Contenuti del progetto di istituto*

Lettera i) comma 2 così sostituita con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto di istituto contiene:
- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti;
 - l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della

comunità scolastica.

Art 18

Approvazione e durata del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. Alla elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare il consiglio dell'istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, e acquisisce le proposte della consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali con gli altri soggetti cointeressati del proprio territorio, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.

4. Il progetto di istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 30 novembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

5. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie in formato ridotto e completo delle fondamentali informazioni all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Entro 180 giorni dall'approvazione dello statuto il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
- b) i percorsi di istruzione offerti dall'istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture dell'istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) i servizi amministrativi e relative procedure;
- f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;
- j) il funzionamento del servizio di mensa;
- k) il funzionamento del servizio trasporti.
- l) l'organizzazione complessiva di ogni scuola facente parte dell'istituzione.

3. La carta dei servizi è predisposta e approvata dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio docenti, del personale ausiliario tecnico e amministrativo e assistente educatore e della consulta dei genitori.

4. La carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità: pubblicazione all'albo delle scuole dell'istituzione, sul sito web ufficiale dell'istituzione e in versione sintetica nella

comunicazione alle famiglie, al momento dell'iscrizione, contenente la sintesi del progetto d'istituto.

Art. 20

Contenuti del regolamento interno

Lettera d) comma 3 così sostituita con delibera n. 28/2018 del 29.11.2018

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.

2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- c) rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) funzionamento e orari degli uffici e accesso al pubblico;
- f) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione, visite guidate e scambi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- h) criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattici da parte degli studenti e genitori;
- i) diritto di associazione;
- l) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;

3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento degli organi dell'istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare provvede a stabilire:

- a) le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) la definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) le modalità di funzionamento della consulta dei genitori;
- e) la determinazione delle modalità di pubblicità degli atti.

Art. 21

Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, approvato dalla maggioranza dei suoi componenti entro 180 giorni dalla data di approvazione dello statuto, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 22

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) a un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) a una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente;
- c) a essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 23

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti individuando in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 24

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativo, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) il comportamento e il profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità. Il soggetto competente a irrogare la sanzione può convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica come: la cura degli spazi verdi, il riordino dei volumi della biblioteca, il riordino delle attrezzature di laboratorio o in attività di studio;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 12 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al consiglio di classe, al dirigente dell'istituzione;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente e alla famiglia dello stesso va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 25

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno dell'istituzione e il regolamento che definisce i diritti e doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento che definisce i diritti e doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV ***Strumenti di programmazione finanziaria***

Art. 26

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora, in stretta collaborazione con il funzionario amministrativo, la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V ***Partecipazione all'attività dell'istituzione***

Art. 27

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione:

- a) previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione;
- b) tenuto conto della significatività del numero degli aderenti all'associazione rispetto alle dimensioni dell'istituzione;
- c) tenuto conto dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno;
- d) tenuto conto della presenza dei figli in una delle scuole dell'istituzione.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 28

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale,

sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI ***Rapporti con il territorio***

Art. 29

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello europeo e internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale, europeo e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative e di imprese simulate o altre forme organizzative funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale, europeo e internazionale.

Art. 30

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 29, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle

deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII ***Norme finali***

Art. 31

Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione, all'albo delle scuole facenti parte dell'istituzione e sul sito web ufficiale dell'istituzione.